



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 227 del 21/08/2021

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI TAORMINA. CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **agosto** alle ore **11,35** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Giuseppe Bartorilla**.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	No
NUNZIO CORVAIA	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto “**immediatamente esecutivo**” ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Comunale

Area competente: Area Servizi alla Città

Responsabile del Procedimento: Leo Mangano

Proponente: Nunzio Corvaia

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI TAORMINA. CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale *"... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi..."*;

- il **comma 837** a mente del quale *"... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ..."*;

- il **comma 838** a mente del quale *"... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ..."*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18.5.2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione dei mercati;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ..."*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Rilevato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 22.07.2021, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Taormina;

Richiamato l'art. 251 del D.lgs 267/00, che recita testualmente:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale

l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Visto lo Statuto comunale;

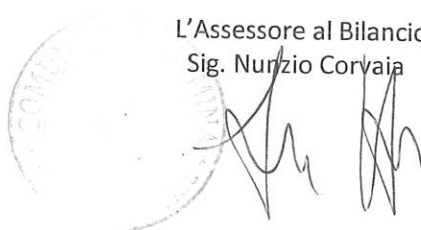
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1)** Di approvare per l'anno 2021 le tariffe del canone unico patrimoniale, di cui all'**allegato A)** per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)** di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi alla Città, di porre in essere tutti gli atti consequenziali di competenza.
- 3)** di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 4)** Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Città
Sig. Leo Mangano



L'Assessore al Bilancio
Sig. Nunzio Corvaia



EX ART.53 DELLA LEGGE 142/90
RECEPITO DALLA L.R 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N.30

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI TAORMINA. CANONE UNICO PATRIMONIALE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

Per la **Regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 20.8.2021

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Città

(Sig. Leo Mangano)



Comportando la presente:

☐ Prenotazione impegno;

☐ diminuzione di entrata;

☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

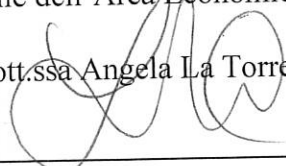
☐ altro/ _____.

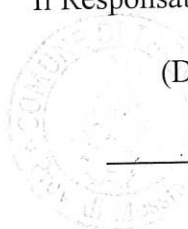
Per la **Regolarità CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 20-8-2021

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

(Dott.ssa Angela La Torre)





E) Art. 45 e 53 Reg. C.U.- Tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni

.1 – Diffusione di messaggi pubblicitari

(Tariffe già comprensive dell'aumento previsto dall'art. 45 c. 6 e 7 Reg. C.U.)

a) Tariffa annuale ordinaria x mq.

Categoria I € 41,25

Categoria II € 16,50

b) Tariffa annuale pubblicità luminosa o illuminata x mq.

Categoria I € 81,25

Categoria II € 32,50

c) Tariffa annuale pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni x mq.

Categoria I € 120,00

Categoria II € 48,00

d) tariffa per pubblicità di superficie > 5,5 mq. < 8,5 mq. – tariffe sub a)-b)-c) maggiorate del 50%

e) tariffa per pubblicità di superficie > 8,5 mq. – tariffe sub a)-b)-c) maggiorate del 100%

.2 - Art. 40 c. 2, Reg. C.U. lett. g) – Pubblicità sui veicoli

a) Tariffa annuale, autoveicoli con portata superiore ai 3 t – € 90,00

b) Tariffa annuale, autoveicoli con portata inferiore ai 3 t – € 60,00

c) Tariffa annuale, autoveicoli e motoveicoli non compresi sub a) e b) – € 30,00

.3- Diffusione di messaggi pubblicitari temporanei

-.3.1 Art. 40 c. 2, Reg. C.U. lett. c), d), e) (cartelli, striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali)

a) Tariffa mensile x mq.

Categoria I € 4,00

Categoria II € 1,60

(alle tariffe suseposte si applica la maggiorazione del 50% prevista ai sensi dell'art. 45, c. 6, Reg. C.U. per i mesi giugno-settembre)

-.3.2) Art. 40 c. 2, Reg. C.U. lett. f), h), i), j) (impianti a messaggio variabile, impianti di servizio, in aree di parcheggio o stazioni di servizio, di pubblicità o propaganda, comunque tutte le diffusioni mediante proiezioni luminose su schermo o pareti)

b) Tariffa giornaliera

Categoria I € 6,25

Categoria II € 2,50

(alle tariffe suseposte si applica la maggiorazione del 50% prevista ai sensi dell'art. 45, c. 6, Reg. C.U. per i mesi giugno-settembre)

-.3.3) Tariffa per distribuzione di locandine - € 0,02 x pz.

(alle tariffe suseposte si applica la maggiorazione del 50% prevista ai sensi dell'art. 45, c. 6, Reg. C.U. per i mesi giugno-settembre)

.4- Pubbliche affissioni

.4.1) Tariffa x manifesto (cm 70x100), commissione inferiore a n. 50 pz.

Durata non superiore ai giorni 10

Categoria I € 6,50

Categoria II € 2,60

Durata non superiore ai giorni 15

Categoria I € 8,50

Categoria II € 3,40

Durata non superiore ai giorni 20

Categoria I € 9,75

Categoria II € 3,90

Durata non superiore ai giorni 25

Categoria I € 10,75

Categoria II € 4,30

Durata non superiore ai giorni 30

Categoria I € 12,00

Categoria II € 4,80

(alle tariffe suesposte si applica la maggiorazione del 50% prevista ai sensi dell'art. 45, c. 6, Reg. C.U. per i mesi giugno-settembre)

.4.2) Tariffa x manifesto (cm 70x100), commissione superiore a n. 50 pz.

Durata affissione non superiore ai giorni 10

Categoria I € 4,50

Categoria II € 1,80

Durata non superiore ai giorni 15

Categoria I € 5,75

Categoria II € 2,30

Durata non superiore ai giorni 20

Categoria I € 6,50

Categoria II € 2,60

Durata non superiore ai giorni 25

Categoria I € 7,25

Categoria II € 2,90

Durata non superiore ai giorni 30

Categoria I € 8,00

Categoria II € 3,20

(alle tariffe suesposte si applica la maggiorazione del 50% prevista ai sensi dell'art. 45, c. 6, Reg. C.U. per i mesi giugno-settembre)

.4.3) Tariffa x manifesto (cm 100x140);

Tariffe previste sub 4.1 e 4.2 (commissione inferiore-superiore a 24 pz.) maggiorate del 100%

(alle tariffe suesposte si applica la maggiorazione del 50% prevista ai sensi dell'art. 45, c. 6, Reg. C.U. per i mesi giugno-settembre)

.4.4) Tariffa x manifesto (cm 200x140);

Tariffe previste sub 4.1 e 4.2 (commissione inferiore-superiore a 18 pz.) maggiorate del 200%

(alle tariffe suesposte si applica la maggiorazione del 50% prevista ai sensi dell'art. 45, c. 6, Reg. C.U. per i mesi giugno-settembre)

.4.4) Tariffa x manifesto (cm 300x200);

Tariffe previste sub 4.1 e 4.2 (commissione inferiore-superiore a 12 pz.) maggiorate del 750%

(alle tariffe suesposte si applica la maggiorazione del 50% prevista ai sensi dell'art. 45, c. 6, Reg. C.U. per i mesi giugno-settembre)

.4.4) Tariffa x manifesto (cm 400x200);

Tariffe previste sub 4.1 e 4.2 (commissione inferiore-superiore a 8 pz.) maggiorate del 1.000%

(alle tariffe suesposte si applica la maggiorazione del 50% prevista ai sensi dell'art. 45, c. 6, Reg. C.U. per i mesi giugno-settembre)

4.6) Tariffa x manifesto (cm 600x300);

Tariffe previste sub a) e b) (commissione inferiore-superiore a 4 pz.) maggiorate del 2.500%

(alle tariffe suesposte si applica la maggiorazione del 50% prevista ai sensi dell'art. 45, c. 6, Reg. C.U. per i mesi giugno-settembre)

4.7) Tariffa per distribuzione di locandine - € 1,25 x pz.

(alle tariffe suesposte si applica la maggiorazione del 50% prevista ai sensi dell'art. 45, c. 6, Reg. C.U. per i mesi giugno-settembre)

F) Riduzioni speciali - art. 6 Reg. C.U. - Riduzioni per le occupazioni e/o le diffusioni di messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni:

(...)

b) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici si applica la riduzione del 50%;

(...)

A) Art. 5 comma 2 lettera a) Reg. C.U.- Tariffe giornaliere ed orarie

.1 - Occupazioni di suolo

(Tariffe già comprensive della riduzione prevista dall'art. 6, lettera e) – Reg. C.U.)

a) Tariffa giornaliera x mq. (occupazioni di durata superiore alle h 12)

Categoria I € 17,00

Categoria II € 14,00

Categoria III € 12,50

b) Tariffa oraria x mq. (Occupazione oraria di durata pari o inferiore alle h 12)

Categoria I € 0,75

Categoria II € 0,60

Categoria III € 0,50

.2- Occupazioni di sottosuolo o soprassuolo

a) Tariffa giornaliera x mq.

Categoria I € 7,50

Categoria II € 5,00

Categoria III € 4,50

b) Tariffa oraria x mq.

Categoria I € 0,35

Categoria II € 0,25

Categoria III € 0,20

.3- Occupazioni con tende

a) Tariffa giornaliera x mq.

Categoria I € 6,00

Categoria II € 4,50

Categoria III € 4,00

b) Tariffa oraria x mq.

Categoria I € 0,30

Categoria II € 0,25

Categoria III € 0,20

.4- Occupazioni temporanee per l'esercizio di attività edilizia

(Tariffe già comprensive della riduzione prevista dall'art. 6, lettera d) – Reg. C.U.)

a) Tariffa giornaliera x mq.

Categoria I € 2,00

Categoria II € 1,60

Categoria III € 1,40

b) Tariffa oraria x mq.

Categoria I € 0,10

Categoria II € 0,08

Categoria III € 0,06

B) Art. 5 comma 2 lettera b) Reg. C.U.- Tariffe annuali

.1- Occupazioni permanenti; fisse con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile; chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile; di bar ristoranti e pubblici esercizi e tutte le ulteriori occupazioni non diversamente indicate. Art. 31 Reg. C.U. – Concessione di plateatico;

a) Occupazioni permanenti: tariffa annuale x mq.

Categoria I € 125,00

Categoria II € 96,50

Categoria III € 90,00

.b) Occupazioni con distributori di carburante: tariffa annuale x mq. (area di manovra, di collocazione degli impianti, di erogazione e servizi)

Categoria I € 174,00

Categoria II € 141,00

Categoria III € 131,50

.c) Art. 33, c.2 - Reg. C.U. – Chioschi, gazebo e tende parasole con chiusure laterali (escluse installazioni di chioschi e gazebo destinati al commercio su area fissa);

(Tariffa comprensiva della maggiorazione di cui all'art. 33, c.2, Reg. C.U.)

Categoria I € 249,50

Categoria II € 192,50

Categoria III € 179,50

.2- Art. 15, c. 1, lett. a), Reg. C.U. – (...) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture cavi e altre occupazioni del soprassuolo o del sottosuolo

(Tariffa comprensiva della riduzione prevista dall'art. 18, c. 1 Reg. C.U.)

Occupazioni di soprassuolo sottosuolo: tariffa annuale x mq

Categoria I € 86,50

Categoria II € 69,00

Categoria III € 64,00

.3- Art. 30, Reg. C. U. – Occupazione con tende e tendoni, vetrine e faretti.

.a) Occupazioni con tende fisse retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico: tariffa annuale x mq. (calcolato sulla superficie piana della tenda).

Categoria I € 54,50

Categoria II € 37,50

Categoria III € 33,50

.b) Pannelli murari e per esposizione merci: tariffa annuale per pannello di dimensione fino a 1 mq. (ml 1 ??)

Categoria I € 62,00

Categoria II € 46,00

Categoria III € 38,50

.c) Pannelli murari e per esposizione merci: tariffa annuale per pannello di dimensione oltre mq.1 (ml 1 ???)

Categoria I € 79,50

Categoria II € 54,00

Categoria III € 38,50

.d) Vetrinette per esposizione merci: tariffa per vetrinetta di dimensione inferiore o uguale a ml. 1 x 0,40 m di profondità.

Categoria I € 97,50

Categoria II € 69,00

Categoria III € 54,00

.e) Vetrinette per esposizione merci: tariffa per vetrinetta di dimensione superiore a ml. 1 x 0,40 m di profondità.

Categoria I € 124,00

Categoria II € 92,00

Categoria III € 77,00

.4- Art. 26 Reg. C.U. - Occupazione per esposizione di merci, fiori e piante ornamentali

Occupazioni del suolo: tariffa annuale x mq

Categoria I € 97,50

Categoria II € 69,00

Categoria III € 54,00

.5- Art. 17 Reg. C.U. – Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili

Occupazioni con passi carrabili, passi a raso e quelli di accesso distributori di carburante ubicati sua area privata: tariffa annuale x mq (lunghezza del passo x profondità virtuale di ml.l)

Categoria I € 68,50

Categoria II € 54,50

Categoria III € 51,00

.6- Art. 70 Reg. C.U. – Aree destinate alla sosta a servizio delle attività alberghiere.

Occupazione di suolo pubblico per assegnazioni posti auto alle attività alberghiere: tariffa per posto auto o comunque area pari a mq. 8;

alla presente tariffa si applica la riduzione ex art. 70 c. 3. Reg. C.U, proporzionale ai periodi di chiusura delle attività e mancato utilizzo degli stalli,.

Categoria I

Oltre tre stelle € 1.192,00

Fino a tre stelle € 795,00

Categoria II

Oltre tre stelle € 919,00

Fino a tre stelle € 707,00

Categoria III

Oltre tre stelle € 833,00

Fin a tre stelle € 640,50

.7- Art. 19 Reg. C.U. – Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

Occupazioni realizzate con condutture impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzare nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi: euro 1,50 per ogni utente.

La tariffa è soggetta a rivalutazione ISTAT ex art. 17, c. 6 Reg. C.U.

La tariffa può essere aumentata annualmente in relazione alle esigenze di bilancio.

C) Capo V, Reg. C.U. Art. 54 e s. - Canone Mercatale

.a) Occupazioni permanenti: tariffa annuale

Categoria I, II, III postazione a banco € 1.440,00

postazione box € 3.600,00

.b) Occupazioni temporanee in occasioni di fiere e mercati occasionali, settimanali, mensili etc.

(Tariffa comprensiva della riduzione prevista dall'art. 59, c.4, Reg. C.U.)

Tariffa giornaliera x mq.

Categoria I € 5,00

Categoria II € 4,00

Categoria III € 3,50

Tariffa oraria x mq.

Categoria I € 0,25

Categoria II € 0,20

Categoria III € 0,15

D) Riduzioni speciali - art. 6 Reg. C.U. - Riduzioni per le occupazioni e/o le diffusioni di messaggi pubblicitari

(...) Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni:

a) per la parte di occupazione eccedente i cento metri quadrati si applica la riduzione del 25%;

b) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione (...) sia effettuata per fini non economici si applica la riduzione del 50%;

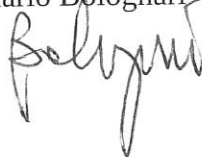
c) per le occupazioni effettuate con spettacoli viaggianti si applica la riduzione del 35%;

d) (...)

e) (...)

- f) le occupazioni di aree private, gravate da servitù di pubblico passaggio, godono una riduzione del 15% sulle tariffe applicate;
- g) le occupazioni di plateatico, ai sensi del presente regolamento, fruiscono di una riduzione pari al 20% del canone se il titolare svolga attività commerciale per almeno 11 mesi nell'arco dell'anno."

IL SINDACO
Mario Bolognari



GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Nunzio Corvaia

Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

22/08/01

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla